



COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Settore Tributi

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con atto di C.C. n. 35 del 29/03/2004
Modificato con atto di C.C. n. 18 del 28/02/2005
Modificato con atto di C.C. n. 29 del 30/03/2006
Modificato con atto di C.C. n. 23 del 23/03/2007
Modificato con atto di C.C. n. 28 del 07/04/2008
Modificato con atto di C.C. n. 19 del 23/03/2009
Modificato con atto di C.C. n. 9 del 10/03/2010
Modificato con atto di C.C. n. 81 del 30/11/2011
Modificato con atto di C.C. n. 45 del 28/06/2012
Modificato con atto di C.C. n. 03 del 03.02.2014
Modificato con atto di C.C. n. 93 del 18.12.2017
Modificato con atto di C.C. n. 43 del 20.07.2020
Modificato con atto di C.C. n. 27 del 11.04.2022

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art.9bis - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti
- Art.10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art.11 - Rapporti con il contribuente
- Art.12 - Diritto di interpello

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art.13 - Attività di accertamento
- Art.14 - Notificazione

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art.15 - Contenzioso
- Art.16 - Autotutela
- Art.17 - Accertamento con adesione
- Art.17 bis – Reclamo e mediazione tributaria

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art.18 – Riscossione
- Art.18 bis – Compensazione tra debiti e crediti tributari
- Art.19 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art.20 - Rimborsi
- Art.21 - Limiti di esenzioni per versamenti ordinari, da accertamento, per rimborsi e per scarichi
- Art.21 bis – Interessi su avvisi, rimborsi, rateizzazioni

Titolo IV - Sanzioni e disposizioni finali

- Art.22 - Sanzioni
- Art.23 - Cause di non punibilità
- Art.24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Art. 25 - Norme finali e transitorie

Titolo I : Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore o del servizio, rispettivamente il dirigente o il funzionario a cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore o servizio;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi comunali, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. A tale scopo, allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti d'informazione locale ed informatici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a norme future.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede lasci all'Ente un margine di discrezionalità.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le Organizzazioni non Lucrative di utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, possono beneficiare di particolari agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi. La eventuale agevolazione sarà concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione, corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Il Comune, ai sensi di legge, provvederà in seguito alla verifica della veridicità dei dati autocertificati.

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. La Giunta comunale ovvero il Consiglio comunale determinano le aliquote e le tariffe dei singoli tributi secondo le proprie competenze fissate dalla normativa vigente e nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione di tali misure deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II : Accertamento delle Entrate Tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

Art. 6 - Forma di gestione

1. Viene stabilita la forma di gestione dei tributi in conformità a quanto previsto dall'art. 52 - comma 5 - del D. Lgs. n. 446/97 "*Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni*", privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata o congiunta.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune procederà mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa regolamentare interna o legislativa vigente.

4. E' consentito affidare all'esterno l'attività di accertamento istruttorio e la riscossione dei tributi comunali, secondo le procedure e modalità di cui alla vigente normativa, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D. Lgs. n. 446/97.

La convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare. Nella convenzione deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo.

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo deve:

- a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie;
- d) disporre i rimborsi;

e) supportare tecnicamente e documentalmente l'Ufficio Tributi del Comune nella gestione del contenzioso di cui all'art. 15;

f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 16 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'onori;

f) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza o impedimento del funzionario designato responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal dirigente apicale della struttura a cui appartiene l'ufficio tributi o da altro dipendente, secondo i criteri eventualmente fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore a cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo II - Denunce e Controlli

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, sentito il funzionario responsabile. In mancanza, vi provvede questo ultimo di concerto con il Dirigente apicale della struttura.

3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai sensi dell'art. 59 - lett. p) - del D. Lgs. 446 /97 "*Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*", ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto al medesimo ufficio, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata.

6. Il Funzionario responsabile può incaricare i dipendenti dell'Ufficio Tributi di effettuare accertamenti e/o sopralluoghi al fine di rilevare direttamente dati, informazioni o notizie finalizzate alla verifica del corretto adempimento di obblighi tributari.

Art. 9bis - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del gettito riscosso nell'esercizio precedente a quello di riferimento - così come risultante dal conto consuntivo approvato - derivante dall'attività di accertamento per recupero evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali del servizio preposto al recupero dell'evasione tributaria;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione del medesimo servizio, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il servizio di accertamento del recupero evasione sia affidato in concessione.

3. La disciplina di dettaglio di quanto disposto ai precedenti commi è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle condizioni di legge.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio

tributario. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario.

Art. 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati al principio della buona fede, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.

2. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, deve:

- a) indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
- b) indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
- c) fornire la propria soluzione, motivata;
- d) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.

3. I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza, sono comunicati al richiedente entro lo stesso termine di cui al successivo comma 4.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto d'interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, s'intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

5. Il funzionario responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al

Consiglio comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria l'interpretazione autentica dell'atto deliberativo o regolamentare.

Capo III - Procedimento di accertamento

Art. 13 - Attività di accertamento

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 14 - Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. In tal caso, qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo, per l'ufficio, di riportare sulla busta e sulla cartolina di raccomandata A/R i numeri di protocollo degli avvisi notificati.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di un addetto dell'ufficio, previamente incaricato, delle funzioni di messo notificatore, ai sensi di legge.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.M. 08/01/2001 sono ripetibili, nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Per la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001, il provvedimento impositivo deve contenere apposita indicazione. Qualora il plico postale, con cui si procede alla

notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al funzionario responsabile del tributo il quale collabora con eventuali professionisti esterni fornendo relazioni tecniche a sostegno degli atti impugnati ed ogni altro documento ritenuto utile al fine del buon esito della controversia.

2. Tuttavia, spetta al Funzionario Responsabile, oppure a professionisti esterni previa procura alla lite da parte del Sindaco, costituirsi in giudizio. Gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso devono essere deliberati dalla Giunta Comunale.

3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

4. Per le controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa oppure in caso di indisponibilità di risorse interne all'Ufficio, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.

Art. 16 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento,

dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio legale, per l'eventuale desistenza dal contenzioso. La stessa comunicazione sarà trasmessa, a cura del medesimo Ufficio Tributi, all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, qualora l'errore sia dipeso da comportamento omissivo del contribuente o da fatti di cui il Comune non poteva essere a conoscenza al momento dell'emissione del provvedimento oggetto di autotutela, le spese accessorie dovute al concessionario per le procedure di riscossione eventualmente già poste in essere saranno addebitate al contribuente.

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17bis – Reclamo e Mediazione tributaria

1. Nelle controversie di natura tributaria di valore non superiore ad € 20.000,00 - o al diverso valore stabilito nel tempo dalla legge - il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva.

2. Il ricorso è "improcedibile" fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso/reclamo, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. A Tale termine, anche se non processuale, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine di 30 giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta giorni. Se la Commissione Tributaria rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Con deliberazione di Giunta Comunale, viene individuato l'ufficio e/o il funzionario responsabile incaricato dell'espletamento della procedura di mediazione di seguito Mediatore.

5. L'individuazione del Mediatore dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, escludendo i soggetti che curano gli atti reclamabili e privilegiando nella scelta soggetti dipendenti dell'ente ma con posizione autonoma e terza, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente, ed in relazione alle risorse umane a disposizione dello stesso.

6. Nello svolgimento della propria attività l'ufficio/il funzionario mediatore si attiene alla procedura di seguito indicata:

- Le istanze di mediazione vengono protocollate ed inviate all'Ufficio Tributi, il quale redige una relazione dettagliata sulla controversia, comprendente le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto da parte dell'Ufficio, le eventuali controdeduzioni o – in alternativa – gli elementi per cui ritiene meritevoli di accoglimento, in tutto od in parte o per nulla le richieste avanzate dal contribuente.
- La relazione deve essere trasmessa entro 30 giorni al Mediatore, il quale al ricevimento della stessa, avvia il procedimento di mediazione che viene svolto nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992.

7. Il procedimento si conclude con la verbalizzazione delle operazioni e delle relative decisioni, indifferentemente dalla positiva o negativa conclusione della mediazione/reclamo.

8. Il mediatore se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può respingerla o, ove ritenga ne sussistano i presupposti, può formulare d'ufficio una propria proposta avendo a riguardo i seguenti elementi essenziali:

- a) l'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- b) il grado di sostenibilità della pretesa;
- c) il principio di economicità dell'azione amministrativa.

9. Per i tributi la cui gestione è affidata in concessione a soggetti terzi, rimane in capo al concessionario, titolare anche della gestione del contenzioso, ogni determinazione organizzativa in ordine all'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 relativa ai tributi affidati. Le determinazioni organizzative dovranno essere formalizzate entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta concessione.

I soggetti già concessionari di imposte e tributi comunali al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, qualora non avessero già provveduto, dovranno formalizzare le determinazioni organizzative necessarie all'istituzione del mediatore entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore.

10. Per quanto non espressamente regolamentato, trova applicazione l'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e s.m.i. .

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta

altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale dovrà provvedere ad assolvere l'obbligazione tributaria ancora eventualmente dovuta. Dell'avvenuto accollo dovrà essere data comunicazione all'Ente impositore entro un anno. In tal caso, il provvedimento di liquidazione, relativo all'eventuale rimborso spettante per il medesimo periodo d'imposta, sarà emesso in favore del contribuente interessato, dandone contestuale comunicazione anche al soggetto che si è accollato in precedenza il debito d'imposta.

3. L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto tra crediti e debiti relativi ad ogni singolo tributo locale e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità di cui al successivo articolo.

4. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata all'Agente della Riscossione competente dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto, sul riassunto riepilogativo degli stessi, dal funzionario designato responsabile della gestione delle medesime entrate. In ogni caso, sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento/liquidazione ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa.

6. Il medesimo funzionario provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a trasmettere o consegnare i relativi ruoli direttamente all'Agente della Riscossione competente compilando e sottoscrivendo, in caso di consegna diretta, apposito verbale.

7. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto eventualmente richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi, allorché sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura inferiore rispetto a quella accertata.

Art. 18 bis- Compensazione tra debiti e crediti tributari

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito dei versamenti ordinari dei tributi locali secondo le modalità sotto specificate.

2. Con la compensazione il contribuente, nei termini di versamento dell'entrata tributaria, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia di tributo relativo agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, di una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) generalità del contribuente,
- b) ammontare del debito tributario e tipologia del tributo dovuto al lordo della compensazione,
- c) ammontare dell'eccedenza di versamento tributario oggetto di compensazione distinto per annualità,
- d) causale delle eccedenze di versamento,
- e) affermazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

Per la comunicazione di cui al presente comma il contribuente potrà utilizzare apposito modello reso disponibile dal Servizio Tributi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi ovvero ne può essere richiesto il

rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di riscossione del tributo tramite ruolo.

6. E' consentita la compensazione tra tributi locali ed erariali secondo le specifiche modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da indicare nella deliberazione medesima. I suddetti termini saranno, altresì, sospesi o differiti quando ciò sia previsto da disposizioni normative regionali o nazionali nel rispetto delle modalità definite dalle medesime.

2. Eccezionalmente e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 con specifico riferimento agli importi iscritti nei ruoli dell'Agente della Riscossione, su richiesta dell'interessato per comprovate difficoltà di ordine economico/finanziarie e se trattasi di tributi arretrati, il Comune - in persona del Dirigente del Settore competente ovvero del Funzionario Responsabile del tributo - o il concessionario della gestione e/o riscossione del tributo consente il pagamento delle somme dovute in rate mensili alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni,
- b) applicazione di interessi per la dilazione concessa con decorrenza dalla data di scadenza del termine del pagamento,
- c) la rateizzazione avverrà secondo il seguente schema
 - i.** fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - ii.** da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - iii.** da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - iv.** da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - v.** da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - vi.** oltre euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
- d) scadenza delle rate: ultimo giorno del mese;
- e) spese per la riscossione a carico del richiedente,
- f) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato (art. 1 comma 800 L. 160/2019).

2bis. L'istanza di rateizzazione, per gli avvisi di accertamento non ancora definitivi, deve essere presentata entro il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale e deve recare la dichiarazione di adesione agli avvisi di accertamento di cui si chiede la rateizzazione con espressa rinuncia al ricorso medesimo. In tali fattispecie verranno ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 le sanzioni irrogate riferite a violazioni per cui la legge preveda tale riduzione.

2ter. In caso di decadenza dal beneficio per quanto indicato alla lett.f) del precedente comma 2, l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni calcolate in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Il carico non può più essere rateizzato.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 7.000,00 ed il numero di rate richiesto è superiore a dodici, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta

senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944, comma 2, C.C. che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza n. 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3bis. E' altresì richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria con le medesime caratteristiche specificate al comma precedente ed indipendentemente dall'importo che il contribuente chiede di rateizzare, quando la durata della rateizzazione richiesta superi le 30 mensilità.

3ter. Ai sensi dell'art. 1 comma 798 della L. 160/2019, in caso di comprovato peggioramento delle difficoltà di ordine economico e finanziario del contribuente rispetto a quelle riscontrate in occasione dell'autorizzazione della prima rateizzazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore numero di rate comunque non superiore ad un terzo, arrotondato per difetto, di quelle originariamente concesse. In tal caso il debito residuo ancora in essere al momento della concessione della proroga verrà frazionato in funzione delle ulteriori rate ancora da saldare con relativa applicazione degli interessi.

3 quater. La concessione dell'eventuale proroga è in ogni caso subordinata:

- alla presentazione, ove originariamente non dovuta, di garanzia fidejussoria secondo le modalità previste dal precedente comma 3, nel caso in cui, in conseguenza della proroga stessa, la nuova rateizzazione - considerata con riferimento al debito residuo al momento della richiesta di proroga e del numero di rate da saldare - andasse a ricadere nelle ipotesi in cui detta garanzia è prevista;

- alla estensione della garanzia fidejussoria, ove già prestata in origine nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 3bis, per un ulteriore periodo pari alla durata della proroga medesima.

4. Eventuali deroghe dall'obbligo di cui ai precedenti commi 3, e 3bis e 3quater nonché alle condizioni previste alle lett. a) e c) del comma 2, dovranno essere motivate da gravi situazioni a carattere socioeconomico ed espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

5. Per gli importi già iscritti a ruolo, la rateizzazione è in facoltà dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 602/1973. In tali casi essa potrà essere effettuata direttamente dal Comune, secondo le modalità di cui ai commi che precedono, solo se lo stesso, per quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 46/99, abbia determinato di procedere autonomamente a tale funzione.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Nel caso in cui venga esercitato il potere di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento, qualora da ciò discenda il diritto al rimborso.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, l'Ente stesso informa il contribuente, richiedendogli d'integrare o correggere gli atti prodotti.

Art. 21 - Limiti di esenzioni per versamenti ordinari, da accertamento, per rimborsi e per discarichi

1. Se non diversamente disposto nei singoli Regolamenti dei tributi locali il versamento ordinario della tassa o dell'imposta ovvero quello conseguente all'attività di accertamento effettuato dal Servizio tributi non è dovuto quando:

- l'ammontare del versamento ordinario non superi € 3,00,
- l'ammontare del versamento conseguente all'attività di accertamento costituito dal tributo, dalla sanzione e dagli interessi non superi complessivamente € 12,00.

2. Non si procede parimenti al rimborso o al discarico di somme complessive di importo fino ad € 12,00.

Art. 21 bis – Interessi su avvisi, rimborsi, rateizzazioni

1. La misura annua degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è fissata, per ciascun anno di imposta, come segue:

- sino al 31/12/2006 l'Ente applicherà gli interessi nella misura del saggio già applicata per ciascun anno di imposta,
- a partire dal 01/01/2007 l'Ente applicherà gli interessi al saggio pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, aumentato di un punto percentuale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo IV - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 22 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative relative ad entrate tributarie si applicano secondo le misure ed i criteri previsti dai D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo.

3. Le sanzioni, come sopra determinate, sono ridotte ad un terzo o alla diversa misura fissata dalla legge se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente:

- con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione (per l'imposta comunale sugli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicità),
- all'avviso di accertamento (per la tassa smaltimento rifiuti).

Art. 23 - Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'ufficio, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero dovute a seguito del maggior tributo risultante.

2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza debito d'imposta. Sono sempre sanzionate la

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione di questionari o la restituzione dei medesimi non compilati.

4. Qualora un contribuente, mediante ricorso a ravvedimento operoso, abbia provveduto nei giusti termini al versamento di imposte, sanzioni ed interessi in coerenza con i contenuti della relativa dichiarazione ICI precedentemente presentata e che, tuttavia, venga successivamente accertata dall'ufficio come non corretta, il ravvedimento si perfezionerà limitatamente agli importi pagati coerentemente a quanto dichiarato.

Art. 24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

1 Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione per violazione tributaria, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2004, mentre le successive modifiche produrranno effetti secondo la normativa vigente in materia.